

**Sentenza:** 233 del 23 giugno 2010

**Materia:** demanio marittimo e tutela ambientale

**Limiti violati:** art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), nonché gli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lett. a) e s) della Cost.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, 48, comma 6, della legge della regione Friuli Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008)

**Esito:**

fondatezza del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008) in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma lett. a) ed s) della Costituzione.

La prima norma impugnata è l'art 36, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), prevede che *“le concessioni demaniali marittime affidate ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002 e, successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso di tali titoli e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima”*.

La Corte Costituzionale rileva in primo luogo che l'art. 37 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario.

A fronte di tale disciplina, l'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008 - nel testo vigente dopo la modifica introdotta dalla norma impugnata - estende anche ad alcune categorie di soggetti a partecipazione pubblica (in particolare società per la promozione turistica e società d'area) *«non in possesso dei requisiti di legge»* la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto, introducendo una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso della Consulta, infatti, la norma *“nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008)”*.

Il secondo motivo di impugnazione riguarda i commi 1 e 2 dell'art. 37 della legge friulana n. 13 del 2009.

Il comma 1 prevede che *«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento»*. Il successivo comma 2, stabilisce che *«L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE»*.

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibile per difetto di motivazione la censura relativa al comma 2, dichiara fondata la questione relativa al comma 1.

Ritiene infatti che la disposizione - sebbene riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 del relativo statuto di autonomia - incida in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. L'art. 18 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), infatti, in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. In tal modo esso garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, poiché indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.

Oggetto della terza censura governativa è l'art. 48, comma 6, laddove stabilisce che *«Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna (...) comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della*

*stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione».*

Anche tale censura è ritenuta fondata dalla Corte in quanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 a norma del quale *“Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento”*. Da tale disposizione è facile evincere che il legislatore nazionale ha previsto due distinti regimi di salvaguardia ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione delle peculiari caratteristiche della zona faunistica delle Alpi. La norma impugnata invece sottopone fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio regionale al regime giuridico di tale zona faunistica, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela fissati dallo Stato.